



ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI MONTEVIDEO

CONTRATTO TRA

L'Istituto Italiano di Cultura di Montevideo di seguito denominato "Committente"

E

[.....A.....], di seguito denominato "Contraente"

Art. 1 - Oggetto

1.1 Il Contraente svolgerà le prestazioni indicate nell'Allegato 2 alla Lettera d'invito, annesso al presente Contratto di cui forma parte integrante.

Art. 2 - Importo

2.1 L'importo contrattuale è pari a [.....B.....] euro, al netto delle imposte indirette, senza pregiudizio delle specifiche condizioni contenute nell'Allegato 2 alla Lettera d'invito.

2.2 Il prezzo minimo indicato nel presente articolo è fisso e invariabile, non soggetto a revisione ed è il corrispettivo globale dovuto per tutte le attività necessarie alla corretta e regolare esecuzione delle prestazioni.

2.3 Inoltre, l'Operatore Economico aggiudicatario si impegna a pagare una percentuale pari al [.....C.....] % del totale delle matricole, quote e di ogni altro reddito lordo che l'Operatore percepisce nello svolgimento dell'attività in oggetto.

2.4 Il Contraente dovrà pagare l'intero importo contrattuale comprese le eventuali penali per inadempimento, secondo le modalità e le condizioni stipulate.

Art. 3 - Durata

3.1 Le prestazioni oggetto del presente Contratto dovranno essere eseguite entro e non oltre il 31 dicembre 2027, decorrenti dalla stipula del presente Contratto, il termine è previsto nell'Allegato 2 alla Lettera d'invito.

3.2 L'incarico scade nel termine sopra indicato, senza necessità di disdetta da parte del Committente. Non sono ammessi rinnovi o proroghe impliciti o automatici.

3.3. Il Committente potrà prorogare la durata del presente Contratto, alle stesse condizioni o più favorevoli per il Committente, se nel termine di scadenza del presente Contratto non sia stato individuato un nuovo Contraente. Tale proroga avrà durata strettamente necessaria alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo Contraente. La comunicazione scritta della suddetta proroga al Contraente avverrà entro la scadenza naturale del Contratto e dovrà formalmente essere accettata dal Contraente.

3.4 Il Contratto cessa con l'emissione da parte del Committente di verifica di conformità emessa ai sensi dell'articolo 20 del D.M. 192/2017.

A Inserire denominazione dell'Operatore Economico, sede sociale, eventuale codice fiscale o iscrizione al registro di commercio o analogo codice identificativo previsto dall'ordinamento locale.

B Indicare il prezzo contrattuale complessivo, al quale è stato aggiudicato il Contratto.

C Indicare la percentuale.

Art. 4 - Modalità di esecuzione

4.1 Il Contratto non potrà essere ceduto a terzi.

4.2 Il Contraente si obbliga ad effettuare direttamente con diligenza e responsabilità la/e prestazione/i contrattuale/i nel rispetto di tutte le clausole e condizioni qui contenute, nessuna esclusa od eccettuata, nonché delle indicazioni impartite dal Committente.

Il Contraente si obbliga a:

- a. adempiere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, in particolare in materia di sicurezza e previdenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi a contributi e previdenza;
- b. ad osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura in ogni modo acquisite nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto, anche oltre la cessazione dello stesso;
- c. a preservare il buon nome e prestigio dell'Istituto, la direzione e i funzionari dello stesso, si obbligano per sé stessi, i suoi impiegati, collaboratori, la direzione, associati e soci a non pubblicare o diramare attraverso qualunque mezzo direttamente o indirettamente, critiche o fatti di carattere professionale o personale che potrebbero nuocere il buon nome e prestigio dell'Istituto, la sua direzione e i suoi funzionari;
- d. a non utilizzare il nome, marchio, logo o qualunque altro riferimento all'Istituto in qualsiasi pubblicità o in qualunque mezzo di comunicazione senza l'autorizzazione previa espressa e per iscritto dell'Istituto. Tutto il materiale pubblicitario, informativo, didattico, di comunicazione o diffusione attraverso qualsiasi mezzo (fisico, digitale, audiovisivo, ecc.), sia nel contenuto che nella forma, relativo ai corsi e alle attività di lingua e cultura italiana oggetto del presente Contratto, dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto dall'Istituto e dovrà riportare esclusivamente il logo ufficiale dell'Istituto.
- e. a comunicare al Committente ogni informazione ritenuta idonea per il corretto svolgimento delle prestazioni;
- f. ad eseguire le prestazioni in conformità al presente Contratto e secondo quanto indicato nell'offerta tecnica ed economica;
- g. a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme applicabili alle attività oggetto di affidamento;
- h. a consentire al Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla corretta esecuzione del Contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il presente Contratto non implica un rapporto di relazione di pubblico impiego tra l'Istituto Italiano e il Contraente, né con il personale eventualmente assunto dal Contraente, il quale non potrà pretendere nessun diritto di dipendenza diretta con l'Istituto e non darà luogo a nessun tipo di pretesa contro l'Istituto al di fuori di quanto espressamente concordato.

Il Contraente adempierà rigorosamente, in relazione al personale assunto, con la legislazione sul lavoro, previdenziale, di sicurezza e igiene sul lavoro applicabile. La violazione di qualunque obbligo di diritto sul lavoro, di sicurezza sociale o incidenti sul lavoro, derivanti da leggi, decreti, convenzioni internazionali, sentenze, ecc. nei confronti di qualunque unità del personale assunto sarà di responsabilità esclusiva del Contraente e darà diritto all'Istituto di pagare direttamente all'impiegato, al *BPS (Banco de Previsión Social)* o al *BSE (Banco de Seguro del Estado)* l'ammontare corrispondente agli oneri lavorativi, previdenziali o assicurativi non pagati essendo obbligato il Contraente a rimborsare l'Istituto nei dieci giorni successivi al pagamento.

Viste le Leggi dell'ordinamento uruguayano 18.099 e 18.251 l'Istituto ha la facoltà di richiedere al Contraente, direttamente o per conto di terzi (previamente e debitamente autorizzati dall'Istituto), l'informazione relativa all'adempimento degli obblighi a cui si riferisce il presente comma, per cui il Contraente avrà un periodo di cinque giorni lavorativi a partire dalla data della richiesta per presentare copia della documentazione richiesta nelle suddette leggi. In particolare, la documentazione consta di:

A) Dichiarazione della storia lavorativa registrata nel BPS concernente il servizio prestato ovvero *Declaración nominada de historia laboral* (articolo 87 della Legge n. 16.713, del 3 settembre 1995) e ricevuta del versamento dei contributi all'ente pensionistico.

B) Certificato che attesti il regolare stato di pagamento dell'importo dei contributi della previdenza sociale all'ente pensionistico corrispondente (articolo 663 della Legge n. 16.170 del 28 dicembre 1990).

C) Certificato del *Banco de Seguros del Estado* che certifichi l'esistenza di un'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali.

D) Modulo d'iscrizione del personale presso il locale Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (*Planilla unificada de trabajo*), cedolini degli stipendi e, ove applicabile, relativo Contratto collettivo.

Allo stesso modo, potranno richiedersi i dati personali dei lavoratori compresi nella fornitura del servizio ai fini dello svolgimento dei controlli ritenuti pertinenti.

4.3 In ottemperanza all'art 43 della Direttiva 2014/23 UE, le variazioni contrattuali che si rendessero necessarie dovranno essere approvate con apposito addendum contrattuale.

4.4 La violazione delle disposizioni del presente articolo da parte del Contraente è considerata grave inadempimento ed è giusta causa di risoluzione contrattuale.

Art. 5 - Tracciabilità e modalità di pagamento

5.1 Il Committente indica un conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva che sarà utilizzato per i pagamenti relativi al presente Contratto. Il Contraente non effettuerà pagamenti con modalità diverse dal bonifico sul suddetto conto corrente.

5.2 Nelle fatture dovrà essere indicato il seguente codice: "CIG B5733D13D8".

5.3 I pagamenti saranno effettuati in 4 (quattro) rate durante ogni anno contrattuale ciascuna delle quali corrispondente al 25% (venticinque per cento) del minimo garantito dichiarato di [.....D.....] euro, nelle seguenti date: 15 aprile; 15 luglio, 15 settembre; 15 dicembre. Il saldo a favore dell'Istituto a titolo della percentuale indicata dall'aggiudicatario in sede di offerta economica sull'importo di matricole, quote annuali e mensili e altri redditi lordi sarà versato in due rate ogni anno: il 20 agosto e il 20 dicembre. L'Istituto rilascerà una ricevuta non fiscale per ogni rata versata dal Contraente a seguito della ricezione dei relativi pagamenti.

Dieci giorni prima dei pagamenti annuali, il Contraente dovrà inviare all'Istituto:

1 - Elenco dettagliato degli introiti, emesso e timbrato dall'ente percettore.

2 - Attestato contabile dei redditi del periodo rilasciato da un commercialista pubblico locale ove siano presenti: i redditi percepiti dal Contraente, gli importi minimi pagati e il calcolo del saldo dovuto (differenza tra la percentuale variabile e i minimi garantiti).

Gli operatori economici partecipanti alla gara sono esonerati dal pagamento del contributo dovuto all'ANAC, così come previsto dalla Delibera nr. 1174 del 19/12/2018.

5.4 In caso di ritardato pagamento, gli interessi moratori sono determinati nella misura del massimo fissato dal *Banco Central del Uruguay*. Tutti gli altri casi di inadempimento restano regolati dall'art. 9 del presente Contratto. Superati trenta giorni dal mancato o ritardato pagamento di una o più rate l'Istituto potrà richiedere la risoluzione contrattuale.

Art. 6 - Garanzia di buona esecuzione

6.1 Le parti danno atto che il Contraente ha presentato, come garanzia di buona esecuzione del presente Contratto, fideiussione bancaria o assicurativa pari al 10% (dieci per cento) dell'importo minimo contrattuale per ogni anno della durata del Contratto, con l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e con operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia presentata è così identificata: [.....E.....].

6.2 La garanzia è prestata a copertura dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme eventualmente sostenute dall'Istituto in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sostenuti. L'Istituto si riserva, pertanto, il diritto di escutere la garanzia in caso di frode o di inadempimento imputabile al Contraente e di valersi sulla stessa per l'applicazione delle penali. La garanzia dell'esecuzione del Contratto, dovrà essere valida per tutta la durata dello stesso e sarà incamerata dalla Stazione Appaltante in caso di frode o di inadempimento imputabile all'esecutore o

D Inserire l'importo minimo contrattuale annuale offerto.

E Inserire estremi di identificazione (istituto emittente, data, numero di identificazione, importo).

svincolata esplicitamente alla scadenza del Contratto, in seguito all'emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità della regolare esecuzione.

6.3 Il Contraente è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione) la garanzia di cui l'Istituto abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale.

6.4 L'ammontare è svincolato annualmente a seguito della verifica della regolare esecuzione e all'emissione del relativo certificato da parte dell'Istituto, fino al limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

Art. 7 - Punti di contatto e comunicazioni

7.1 La responsabile unica del procedimento è la Dott.ssa Silvia Merli, Direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura di Montevideo.

Le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal Contratto a mezzo email o PEC, salvo diverso accordo scritto delle Parti ove consentito dalla Legge.

Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

a) per il Committente: amministrazione.iicmontevideo@esteri.it;

b) per il Contraente: [indicare l'indirizzo PEC o email]

Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'indirizzo email o PEC e problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.

Art. 8 - Penali per mancanza o perdita dei requisiti

8.1 La perdita dei requisiti dichiarati per la selezione mediante l'Allegato 3 alla Lettera d'invito o l'accertamento successivo del mancato possesso degli stessi comporta la risoluzione del Contratto e l'applicazione di una penale pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 9 - Penali per inadempimento

9.1 Qualsiasi ritardo del Contraente nell'esecuzione della prestazione oltre i tempi stabiliti dalla presente lettera d'incarico comporta, salvo cause di forza maggiore a lui non imputabili, l'applicazione di una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo netto contrattuale stimato per ogni giorno di ritardo.

9.2 Se il Contraente non ottempera, nell'espletamento dell'incarico, ai termini e alle prescrizioni contenute nella presente lettera d'incarico, il Committente contesterà per iscritto l'inadempimento, impartendo, se possibile, le indicazioni necessarie per l'osservanza delle disposizioni disattese, assegnando un congruo tempo per presentare eventuali controdeduzioni. In mancanza di spiegazioni idonee, il Contraente dovrà provvedere alle indicazioni impartite e, se non vi ottempererà nei termini indicati, sarà applicata la penale prevista nel paragrafo 9.1.

9.3 La richiesta o il pagamento della penale non esonerano in nessun caso il Contraente dall'adempimento della prestazione contrattualmente prevista e resta salvo il diritto del Committente al risarcimento dei maggiori danni subiti.

9.4 Le penali di cui al presente articolo sono dovute indipendentemente dalla prova del danno.

9.5 Se l'importo delle penali determinato in base al presente articolo raggiunge il 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale stimato o in ogni altro caso in cui, nel corso dell'esecuzione, emergono inadempimenti del Contraente tali da provocare un danno apprezzabile al Committente, il Committente può risolvere il Contratto per grave inadempimento del Contraente e si riserva il diritto di agire per il risarcimento del danno. Il Contraente rimborsa, inoltre, al Committente l'eventuale maggiore spesa sostenuta dal Committente per far eseguire ad altri la prestazione.

Art. 10 - Risoluzione e Recesso

10.1 Il Committente può risolvere il Contratto durante il periodo di validità dello stesso se:

a) il Contratto subisce una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 43 della Direttiva 2014/23/UE;

- b) il Contraente si trova in uno dei motivi di esclusione indicati dall'articolo 9, comma 3, del DM 192/2017 o quelli equivalenti secondo l'ordinamento locale, o in caso di perdita sopravvenuta dei requisiti;
- c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Contraente in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati europei e della Direttiva 2014/23/UE;
- d) si verifica uno dei casi di risoluzione per grave inadempimento del Contraente espressamente previsti dalla presente lettera di incarico o altra ipotesi di grave inadempimento del Contraente prevista dalla Legge applicabile al presente Contratto.
- e) il Contraente viola il divieto di affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto;
- f) il Contraente viola l'obbligo di tracciabilità, di cui all'articolo 5 del presente Contratto, per le transazioni relative allo stesso;
- g) raggiungimento delle penali, di cui all'articolo 9 del presente Contratto, del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale o del limite previsto ai sensi dell'articolo 5.4;
- h) mancata reintegrazione, nel termine di venti giorni, della garanzia definitiva di cui all'articolo 6 in caso di escussione della stessa;
- i) inosservanza dell'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12.1.

La risoluzione in tali casi opera di diritto, allorché il Committente comunichi per iscritto al Contraente di volersi avvalere della clausola risolutiva.

11.2 Il Committente può recedere dal Contratto anche se è stata iniziata l'esecuzione della prestazione, dandone comunicazione scritta al Contraente con almeno sessanta giorni di anticipo. In tale caso, il Committente rimborsa al Contraente il corrispettivo delle prestazioni correttamente eseguite e acquisite dal Committente, nonché le spese ragionevolmente già sostenute in vista dello svolgimento delle prestazioni non ancora eseguite.

Art. 12 - Responsabilità e protezione dei dati personali

12.1 Il Contraente assume ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati al Committente in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione. Il Contraente si impegna a garantire la confidenzialità delle informazioni eventualmente acquisite in dipendenza del presente Contratto.

12.2 Il Contraente ed il Committente sono responsabili delle violazioni loro imputabili degli obblighi imposti dalla normativa italiana in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (Informativa Allegato 4) e dalla normativa uruguaiana *Ley de Protección de Datos Personales* n. 18.331 del 2008.

12.3 Le obbligazioni assunte dal Contraente con il presente Contratto non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro o di impiego a qualsiasi titolo tra il Committente e il personale utilizzato dal Contraente, né danno luogo a qualsiasi pretesa nei confronti del Committente al di fuori di quanto qui espressamente pattuito. Tale personale potrà svolgere esclusivamente le attività previste nel presente Contratto, non potendosi in alcun modo ritenere autorizzata alcuna altra attività. Il Contraente si obbliga a rendere edotto della presente clausola il personale a qualsiasi titolo impiegato.

Art. 13 - Disposizioni finali

13.1 Nessuna clausola di questo Contratto può essere interpretata come una rinuncia esplicita o implicita alle immunità riconosciute al Committente dal diritto internazionale.

13.2 Il presente Contratto è regolato dalla normativa uruguaiana. Per le controversie è competente il foro di Montevideo ("tribunales civiles de la ciudad de Montevideo, Uruguay").

13.3 Il presente documento contiene la manifestazione integrale delle obbligazioni del Committente e del Contraente e potrà essere modificato unicamente con un altro Contratto avente la medesima forma, restando esclusa qualsiasi altra modalità di modifica contrattuale.

[.....F.....]

F *Luogo e data della firma dell'atto.*

Il Contraente	Il Committente
[..... G.....]	Dott.ssa Silvia Merli Direttrice Istituto Italiano di Cultura di Montevideo

G Indicare nome e cognome del rappresentante legale o del procuratore del Contraente che firma l'atto.